

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2015

del 30 aprile 2015

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE [2016/1278]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, che approva la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* ceppo D747 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1330/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che approva la sostanza attiva meptildinocap a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che approva la sostanza attiva gamma-cyhalotrin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/51 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che approva la sostanza attiva cromafenozide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/52 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la sostanza attiva mecoprop-P ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/58 della Commissione, del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxymid ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ G.U.L. 355 del 12.12.2014, pag. 1.⁽²⁾ G.U.L. 359 del 16.12.2014, pag. 85.⁽³⁾ G.U.L. 360 del 17.12.2014, pag. 1.⁽⁴⁾ G.U.L. 9 del 15.1.2015, pag. 22.⁽⁵⁾ G.U.L. 9 del 15.1.2015, pag. 27.⁽⁶⁾ G.U.L. 10 del 16.1.2015, pag. 25.